

Elezioni dei magistrati onorari componenti delle Sezioni autonome per i magistrati onorari dei Consigli Giudiziari, di cui agli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 recante *“Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”*.

(Pratica aperta su richiesta della Ottava Commissione del 14 giugno 2016 ed autorizzata dal Comitato di Presidenza del 16 giugno 2016)

(Pratica num. 20/VA/2016 Relatore Consigliere **SPINA**)

La Commissione propone all’unanimità l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

visto l’articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, ai sensi del quale il 24 ed il 25 luglio 2016, coincidenti con la penultima domenica ed il lunedì successivo del corrente mese di luglio 2016, si dovranno tenere elezioni straordinarie *“dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario”*;

ritenuto opportuno, in vista delle suddette elezioni straordinarie del 24 e 25 luglio, fornire delle indicazioni operative per gli uffici elettorali, ricognitive della normativa primaria e risolutive delle principali problematiche applicative ed interpretative;

vista la legge n. 57 del 28 aprile 2016, recante disposizioni di *“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”*;

visto il decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, attuativo della legge n. 57/2016 ed avente ad oggetto la *“Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”*;

considerato che tale decreto legislativo ha modificato sia il decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 (intitolato *“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150”*) sia il decreto legislativo n. 35 del 28 gennaio 2008 (intitolato *“Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111”*);

d e l i b e r a

di adottare la risoluzione di cui in prosieguo, dal seguente titolo: “*Disposizioni per le elezioni straordinarie del 24 e 25 luglio 2016, relative ai magistrati onorari della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziarie*”, strutturata e suddivisa nei seguenti paragrafi:

1. Composizione della sezione autonoma del Consiglio giudiziario.
2. Elettorato attivo e passivo.
3. Operazioni preliminari al voto.
4. Composizione degli uffici elettorali.
5. Formazione e presentazione delle liste dei candidati.
6. Votazioni.
7. Operazioni di spoglio delle schede ed assegnazione dei seggi.
8. Disposizioni finali.

1. COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE AUTONOMA DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

1.1 - I requisiti dimensionali degli organici dei magistrati di cui all’art. 9 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, in base ai quali si individua la composizione numerica della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari, sono riferiti ai soli magistrati professionali ed all’organico di diritto (al di là di eventuali scoperture). Ciò in quanto l’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 25/2006 fa mero rinvio all’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 25/2006, il quale, a sua volta, per la sua collocazione in una norma che si occupa dei Consigli giudiziari nella loro composizione ordinaria, riguarda l’organico “*complessivo*” dei soli magistrati professionali.

Tanto premesso, la sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari ha le competenze di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 25/2006, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 92/2016, ed è composta, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10, nei termini che seguono: nei distretti nei quali sono compresi uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati professionali, la sezione autonoma è composta da tre magistrati ed un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace ed un vice procuratore onorario; nei distretti nei quali sono compresi uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati professionali, la sezione autonoma è composta da cinque magistrati e un avvocato, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari; nei distretti nei quali sono compresi uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati professionali, la sezione autonoma è composta da otto magistrati e due avvocati, eletti dal Consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre vice procuratore onorari.

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

2.1 - Quanto all'elettorato attivo, hanno diritto al voto e possono essere presentatori di una lista:

- i magistrati onorari in servizio, coloro per i quali sia intervenuta comunque la delibera di nomina alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, nonché coloro che non abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento di accettazione delle dimissioni, purché abbiano tutti presentato domanda di conferma, nel termine di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 92/2016, ed in ogni caso non oltre il termine di sette giorni prima delle elezioni (termine previsto dal punto 3.1 della presente risoluzione);

- i magistrati onorari che alla data delle votazioni non abbiano compiuto 68 anni di età.

2.2 - Quanto all'elettorato passivo, possono essere candidati, ed eletti come magistrati onorari, coloro che siano titolari del diritto di elettorato attivo ed al momento della presentazione delle liste siano stati immessi nelle funzioni onorarie, così come già ritenuto da questo Consiglio superiore della Magistratura nella risposta al quesito del 2 aprile 2003, relativo alle elezioni dei rappresentanti dei Giudici di pace nei Consigli giudiziari.

3. OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO

3.1 - A cura del Presidente della Corte, almeno sette giorni prima del giorno delle elezioni, è affisso, presso gli uffici dei Tribunali, delle Procure della Repubblica e dei Giudici di pace del distretto, puntuale avviso della scadenza elettorale. Il Presidente della Corte riceve dai Presidenti dei Tribunali e dai Procuratori della Repubblica del distretto, entro il quarto giorno precedente alla data delle elezioni, l'elenco, rispettivamente, dei Giudici onorari di pace (Giudici di pace e Giudici onorari di Tribunale, nella vigenza dell'attuale norma transitoria) e dei vice Procuratori onorari, in servizio presso ogni relativo ufficio ed i quali abbiano presentato domanda di conferma ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 92/2016. L'elenco è consegnato quindi ai Presidenti di ciascun ufficio elettorale costituito nel distretto, in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

3.2 - Il Presidente della Corte d'appello procede alla formazione di un apposito elenco dei magistrati onorari aventi diritto al voto in ciascun ufficio elettorale istituito nel distretto. Il giorno della votazione tale elenco è affisso nell'atrio della Corte ed all'esterno del seggio, ed è inoltre consegnato, nelle modalità più opportune, ai presidenti di ciascun ufficio elettorale istituito nel distretto, i quali, a loro volta, provvedono all'affissione nell'atrio dell'ufficio ed all'esterno del seggio dove svolgono la loro funzione.

4. COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI

4.1 - Per espressa previsione del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35/2008, gli uffici elettorali sono composti unicamente da magistrati professionali e, quanto agli uffici elettorali centrali costituiti presso il capoluogo della Corte d'appello, da giudici in servizio presso la stessa Corte. Sempre, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 35/2008, gli uffici elettorali decentrati sono composti da un presidente di sezione e da due giudici professionali del Tribunale nel cui circondario l'ufficio è costituito.

Tanto premesso, alle ore otto del 24 luglio 2016, in un'aula, previamente individuata dal Presidente della Corte di appello, si costituisce l'ufficio elettorale, che si compone del Presidente della Corte (o, in sua sostituzione, del presidente di sezione ovvero del consigliere anziano, appositamente e motivatamente delegati dallo stesso Presidente della Corte), il quale assume le funzioni di Presidente dell'ufficio elettorale, *“e da cinque magistrati in servizio alla Corte d'appello, estratti a sorte”* (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 35/2008). *“Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio”* (art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 35/2008). L'ufficio elettorale svolge regolarmente le sue attribuzioni con la presenza di almeno tre componenti.

4.2 - Il requisito numerico che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 35/2008, impone la costituzione di ulteriori uffici elettorali rispetto a quelli posti nel capoluogo del distretto deve essere riferito ai soli magistrati onorari, in quanto la consultazione elettorale qui in discussione riguarda soltanto loro, mentre invece il predetto art. 3, comma 1, si riferisce alle elezioni complete del Consiglio giudiziario. Per l'individuazione del requisito numerico di cui sopra deve farsi riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 92/2016.

Tanto premesso, nei distretti in cui sono in servizio oltre trecento magistrati onorari, il Presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, presso uno o più degli uffici del distretto. In ciascun ufficio elettorale sono ammessi a votare non più di trecento magistrati onorari. Al di là del requisito numerico, *“sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati ... onorari in servizio”* in quell'ambito territoriale (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 35/2008). Tali ulteriori uffici elettorali sono nominati dal Presidente della Corte d'appello e sono composti da tre magistrati, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale, uno dei quali è un presidente di sezione, che dirige il relativo ufficio elettorale. L'ufficio elettorale decentrato svolge regolarmente le sue attribuzioni con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.

5. FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

5.1 - Le liste dei candidati devono essere presentate all'ufficio elettorale distrettuale entro giovedì 21 luglio 2016, unitamente alle firme dei sottoscrittori, che devono essere almeno quindici (art. 12-ter, d.lgs. n. 25/2006). Nessun candidato può essere inserito in più di una lista e ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili per il consiglio giudiziario. Sono eleggibili anche i giudici di pace che compongono la sezione autonoma del Consiglio giudiziario attualmente in essere. Scaduto il predetto termine del 21 luglio 2016, nei due giorni successivi l'ufficio elettorale compie le verifiche di cui all'art. 12-ter del d.lgs. n. 25/2006.

5.2 - Come già chiarito nella risoluzione consiliare del 19 marzo 2008 (cui si rimanda), la norma di cui all'art. 12-ter, comma 2, del d.lgs. n. 25/2006, nella parte in cui vieta a ciascun elettore di presentare più di una lista, riguarda le *“sole liste tra loro concorrenti”*, ossia le liste che *“presentano candidati che esercitano funzioni omogenee”*. Tale soluzione appare infatti *“coerente con la lettera e lo spirito del divieto di sottoscrivere più liste e ha il pregio di evitare l'insorgenza di problemi pratici, nella fase di presentazione delle liste, che in talune circoscrizioni elettorali potrebbero rivelarsi oggettivamente irrisolvibili con sicuro pregiudizio per una partecipazione ampia alla competizione elettorale”* (così nella risoluzione del 19 marzo 2008).

Tanto premesso, le liste da presentare sono relative a due distinte categorie: vice procuratori onorari e giudici onorari di pace (si ribadisce che in quest'ultima categoria sono compresi quelli che, fino all'emanazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, erano i giudici di pace ed i giudici onorari di Tribunale). *“Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal Presidente del Tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato”* (art. 12-ter, comma 2, d.lgs. n. 25/2006). Ciascun elettore non può presentare, per ciascuna categoria, più di una lista. E' invece possibile che lo stesso elettore presenti una lista per la categoria dei giudici onorari di pace ed una lista per la categoria dei vice procuratori onorari.

6. VOTAZIONI

6.1 - La votazione si svolge dalle ore otto alle ore quattordici di domenica 24 luglio e dalle ore otto alle ore quattordici di lunedì 25 luglio.

Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne svolge temporaneamente le funzioni, consegna a ciascun votante due schede, relative alle due categorie di magistrati onorari da eleggere: giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

Il magistrato onorario votante indica su ciascuna scheda la lista da lui prescelta e può altresì indicare il nome ed il cognome di un magistrato onorario scelto tra quelli compresi nella lista votata; quindi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

6.2 - Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dalla disposizione che precede.

E' valido il voto di lista espresso senza indicazione di alcuna preferenza. Il voto di preferenza espresso senza indicare alcuna lista si trasferisce automaticamente alla lista in cui il candidato prescelto è inserito. Il voto di lista può essere espresso sia attraverso la denominazione della lista sia attraverso l'indicazione del numero di essa (cfr. risoluzione del 19 marzo 2008 di questo Consiglio superiore della Magistratura).

6.3 - Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello a cura del Ministero della giustizia. Ogni Corte di appello deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei magistrati onorari in servizio nel distretto. A tal fine ogni Presidente di Corte deve tempestivamente chiedere al Ministero della giustizia le schede eventualmente necessarie per integrare il numero suddetto.

6.4 - Alle ore quattordici di lunedì 25 luglio, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono poi conservate nell'archivio della Corte.

7. OPERAZIONI DI SPOGLIO DELLE SCHEDE ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

7.1 - L'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 35/2008 chiarisce che i votanti possono limitarsi ad esprimere la loro preferenza per una lista, risultando eventuale l'ulteriore indicazione di un voto di preferenza.

Tanto premesso, il presidente dell'ufficio elettorale procede quindi allo spoglio dei voti per entrambe le categorie di magistrati onorari da eleggere, estraendo dall'urna le schede una per volta, cominciando da quelle dei giudici onorari di pace; letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è quindi consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando. La stessa operazione viene quindi compiuta per le schede relative ai vice procuratori onorari.

7.2 - Il presidente di ciascun ufficio elettorale decentrato, ivi compreso quello istituito presso la sezione distaccata della Corte d'appello, procede anch'egli allo spoglio delle schede ed al

computo dei voti riportati da ciascun candidato, per entrambe le categorie di magistrati onorari da eleggere e nei termini di cui al punto 7.1 che precede; subito dopo, trasmette copia del verbale della votazione al presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

7.3 – Il voto di preferenza dato ad un candidato, senza indicare o barrare la lista di appartenenza, si estende automaticamente a quest'ultima, in quanto il candidato è inserito nella lista e può essere eletto soltanto se quest'ultima raggiunge il necessario *quorum*.

Tanto premesso, terminato lo spoglio, e ricevuta la copia del verbale di votazione presso gli uffici decentrati eventualmente costituiti, l'ufficio elettorale costituito presso la Corte d'appello procede alle seguenti operazioni: *“alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso”* (art. 12-*quater*, lettera a), del d.lgs. n. 25/2006); alla determinazione del *“numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio”* (art. 12-*quater*, lettera b), del d.lgs. n. 25/2006); alla proclamazione come eletti dei *“candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista”* (art. 12-*quater*, lettera c), del d.lgs. n. 25/2006). A parità di voti è preferito il più anziano nelle funzioni e, in caso di ulteriore parità nell'esercizio delle funzioni, viene preferito il candidato più anziano per età.

7.4 - Nel corso delle operazioni, ogni ufficio elettorale decide a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva la facoltà per l'interessato di proporre reclamo.

7.5 - I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte di appello competente per gli affari civili, in camera di consiglio, sentito il Procuratore generale e con ordinanza non soggetta a gravame.

Decorso il termine appena indicato senza che sia stato proposto reclamo, il Presidente della Corte di appello ordina la distruzione delle schede.

7.6 - Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando a tal fine un giorno festivo, *“compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione”* della ordinanza medesima (art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 35/2008).

Di tutte le operazioni è redatto verbale, che è conservato nell'archivio della Corte.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 - Fino alle nuove elezioni ed alla proclamazione dei relativi eletti, le sezioni autonome dei consigli giudiziari esistenti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 92/2016, ivi compresi i giudici di pace che le integrano, continuano ad operare ed a svolgere le attribuzioni ora previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 25/2006. La proclamazione degli eletti determina altresì la decadenza dalla carica dei giudici di pace che attualmente le compongono.

8.2 - La sezione autonoma dei magistrati onorari del Consiglio giudiziario deve insediarsi entro il 15 settembre 2016.

8.3 - *“Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione della carica, con decreto del ... presidente della Corte di appello”* (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 35/2008).»